



# CITTÀ DI ERICE

## VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### ORIGINALE

**Delibera N. 121 del 01/12/2025**

**Proposta N. 123 del 22/10/2025**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE DA APPLICARE AI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI ONEROSI SECONDO LEGGE, RELATIVI AI FABBRICATI AD USO RESIDENZIALE E COSTRUZIONI O IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITÀ TURISTICHE, COMMERCIALI O DIREZIONALI O ALLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI (ART. 6 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977, N°10 - ART. 16 E 19 D.P.R. 380/2001 E S.M.I. COME RECEPITO CON L.R. 16/2016 E S.M.I., ART. 91 DELLA L.R. 8/2018). ANNO 2026.**

L'anno duemilaventicinque addì uno del mese di Dicembre alle ore 11:30 e seguenti, in questo Comune e nei locali della Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in esecuzione della determinazione del Presidente del Consiglio Comunale in data 20.11.2025 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria

All'appello nominale risultano presenti:

N.	CONSIGLIERI	Presente	N.	CONSIGLIERI	Presente
1	MESSINA RUGGERO	si	9	MAZZEO SOFIA MARIA	si
2	AIELLO ASSUNTA	si	10	PASSALACQUA MARIA GRAZIA	si
3	AMODEO PIETRO	si	11	PERALTA CARMELO	no
4	BONFIGLIO SABINA	si	12	PIERUCCI ANTONIO	si
5	CAVARRETTA MICHELE	si	13	POLLARI ALBERTO	si
6	FAVARA VINCENZO	no	14	RIGGIO VITO	si
7	MALTESE VINCENZO	no	15	SPINA PIERO	no
8	MANNINA SIMONA	si	16	VIRZI' MARCELLO SIMONE	si

PRESENTI: 12 ASSENTI: 4

Al momento dell'apertura della seduta risulta presente, in relazione al disposto dell'art. 20 – 3° comma della L.R. n. 7/92 l'Assessore Agliastro Antonio Giuseppe.

Svolge le funzioni di Segretario Generale del Comune di Erice L'Avv. Caterina Pirrone.

Svolge le funzioni di Presidente, il Sig. Ruggero Messina. Il Presidente invita gli intervenuti a trattare l'argomento iscritto all'ordine del giorno come in appresso:

**Premesso** che l'art. 3 della legge 28 gennaio 1977 dispone che la concessione ad edificare comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese d'urbanizzazione, nonché al costo di costruzione;

**Considerato** che il contributo di cui al precedente capoverso, in base all'art. 6 della stessa legge n°10/1977, veniva determinato annualmente dal Ministero dei LL.PP. sulla base del costo dell'edilizia agevolata di cui all'art. 8 del D.L. 06/09/1965 n° 1022, convertito con modificazioni con legge 1 novembre 1965 n°1179;

**Preso atto** che l'ultimo aggiornamento di detto costo è stato apportato con D.M. 20 giugno 1990 e stabilito in lire 250.000 al m<sup>2</sup> (€/m<sup>2</sup> 129,11);

**Visto** l'art. 24 della L.R. 24 luglio 1997 n° 25 sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 16 aprile 2003 n° 4;

**Vista** la Circolare A.R.T.A. n° 4 del 28 ottobre 2003 con la quale i comuni sono tenuti a determinare l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della Legge 10/1977;

**Vista** la nota A.R.T.A. del 1 dicembre 2003 con la quale si ribadisce la competenza dei comuni relativamente all'adeguamento degli oneri di urbanizzazione;

**Visti** gli Articoli 16 e 19 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. così come recepito con L.R. 16/2016 e s.m.i., nonché l'Art. 91 della L.R. 8/2018;

**Considerato** altresì che l'art. 16 commi 4, è possibile accordare, su richiesta dell'interessato, la rateizzazione degli importi dovuti con le modalità e le garanzie stabilite dall'Ente;

**Ritenuto** pertanto, ai sensi del precedente capoverso, di potere stabilire la seguente cadenza temporale della rateizzazione degli importi dovuti **previa richiesta espressa da parte della Ditta interessata alla quale dovrà seguire la produzione di opportuna Polizza Fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n° 385, per l'importo complessivo delle rate residue del Contributo di costruzione** incrementato del 40% a copertura di eventuali ritardi dei pagamenti per la durata di anni dieci (10) decorrenti dalla data di emissione **nella quale sia espressamente riportato che l'escussione da parte della scrivente Amministrazione potrà avvenire "a prima richiesta";** analogamente rateizzazione potrà essere accordata per la monetizzazione degli standard urbanistici qualora ne ricorra il caso:

- a) Il versamento pari ad 1/3 dell'importo dovuto, entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del P.d.C. ovvero entro sessanta giorni successivi alla data di fine lavori se questi dovessero ultimarsi prima;
- b) Il versamento pari ad 1/3 dell'importo dovuto, entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del P.d.C. ovvero entro sessanta giorni successivi alla data di fine lavori se questi dovessero ultimarsi prima;
- c) Il versamento pari ad 1/3 dell'importo dovuto, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di rilascio del P.d.C. ovvero entro trenta giorni successivi alla data di fine lavori se questi dovessero ultimarsi prima;

**Considerato** che il contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 6 della Legge 10/1977 e Art. 16 comma 12 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. così come recepito con L.R. 16/2016 e s.m.i., dove essere aggiornato annualmente per i nuovi edifici residenziali ed è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 05/08/1978 n° 457 e che nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della L.R. 16/2016 e l'emersione delle determinazioni Regionali di cui sopra, ovvero in assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è

adeguato annualmente ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT);

**Preso atto** che alla data odierna l'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente non ha provveduto all'emanazione del decreto descritto nel precedente capoverso e l'aggiornamento di tali importi secondo gli indici ISTAT costituisce un atto meramente ricognitivo privo di discrezionalità;

**Considerato** che il vigente costo aggiornato per l'anno 2024 ammonta a **€/m<sup>2</sup> 251,40**;

**Tenuto Presente** che ai fini dell'aggiornamento annuale dell'indice FOI, si è riscontrata, da **Luglio 2024 – Luglio 2025**, una variazione ISTAT dell'indice FOI pari a **+ 1,81 %**;

**Ritenuto** pertanto per le motivazioni sopra espresse di dover provvedere all'aggiornamento del costo unitario di costruzione, come dettato dal 3° comma dello stesso art. 7 della predetta legge finanziaria ed in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertati dall'ISTAT per l'anno 2025;

**Dato Atto** l'ufficio Urbanistica del VI Settore di questo Comune ha proceduto per l'anno **2026** all'adeguamento del costo unitario di costruzione da applicare per i Titoli Abilitativi Edilizi Onerosi, operando come appresso indicato:

- **Anno 2026:** Come indice di riferimento si prende in considerazione l'ultima variazione pubblicata dall'ISTAT e riferita alla Variazione dell'indice FOI intercorrente il periodo **Luglio 2024 – Luglio 2025**, per il quale corrisponde un incremento percentuale pari al 1,81 % (indice pari a 0,0181) e pertanto ne consegue un incremento calcolato come segue:

**Costo di costruzione unitario adeguato anno 2026: €/m<sup>2</sup> 251,40 x 1,0181 = €/m<sup>2</sup> 255,95;**

**Visto** l'Art. 17 comma 5 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. così come recepito con L.R. 16/2016 e s.m.i., il quale prevede al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza, sismica e contenimento del consumo di suolo, che gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, gli oneri di urbanizzazione calcolati rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche Comunali sono ridotti del in misura non inferiore al 20% e che i Comuni hanno facoltà di deliberare ulteriori riduzioni;

## PROPONE AL CONSIGLIO

- 1) **Di aggiornare**, per l'anno 2026, l'importo del Contributo commisurato al Costo di Costruzione da applicare ai Titoli Abilitativi Edilizi onerosi secondo legge, salvo conguaglio da conteggiarsi a fine lavori, relativi ai Fabbricati ad uso residenziale (art. 6 della Legge n°10/1977) **€/m<sup>2</sup> 255,95** così come risultante dalla Variazione degli indici FOI intercorrente il periodo **Luglio 2024 – Luglio 2025**;
- 2) **Di stabilire**, relativamente agli interventi edilizi onerosi ai sensi di legge da effettuarsi su edifici Residenziali esistenti, ai sensi dell'Art. 16 Comma 13 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. come recepito con L.R. 16/2016 e s.m.i., che il contributo afferente il Titolo Abilitativo Edilizio comprenda una aliquota del costo di costruzione pari al (5%) salvo conguaglio da conteggiarsi a fine lavori
- 3) **Di stabilire** ai sensi dell'Art. 17 comma 5 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. così come recepito con L.R. 16/2016 e s.m.i., al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza, sismica e contenimento del consumo di suolo, che gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, per gli edifici ricadenti nelle Zone Territoriali Omogenee "A" e "B", gli oneri di urbanizzazione calcolati rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche

Comunali qualora realizzabili secondo la vigente normativa sono ridotti del 50%, disponendo altresì che per tali interventi non è dovuto il contributo afferente il costo di costruzione;

- 4) **Di stabilire**, ai sensi dell'Art. 19 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. così come recepito con L.R. 16/2016 e s.m.i., che il Titolo Abilitativo Edilizio Oneroso ai sensi di Legge relativo a interventi afferenti costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali o direzionali o allo svolgimento di servizi comporta il pagamento di una aliquota del costo di costruzione pari al 9%, oltre agli oneri di Urbanizzazione calcolati ai sensi dell'Art. 17 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- 5) **Di prendere atto** che, ai sensi dell'Art. 91 della L.R. 8/2018, limitatamente agli interventi finalizzati alla riconversione ai fini turistico-ricettivi del patrimonio edilizio esistente, il Titolo Abilitativo Edilizio Oneroso ai sensi di Legge comporta il pagamento di una aliquota del costo di costruzione pari al 5%, dando altresì atto che per tali interventi non sono dovuti oneri di urbanizzazione;
- 6) **Di dare atto** che sarà competenza del competente VI Settore valutare l'ammissibilità istanze di rateizzazione del contributo di costruzione, da effettuarsi con le modalità indicate nella motivazione del presente Provvedimento.

Il Responsabile del Settore  
Azzurra Tranchida / ArubaPEC S.p.A.

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Erice, li 22/10/2025

Il Responsabile del Settore VI  
Azzurra Tranchida / ArubaPEC S.p.A.

---

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Erice, li 23/10/2025

La Responsabile del Settore  
COGNATA ANTONINA LIDIA / InfoCamere  
S.C.p.A.

---

In continuazione di seduta

Presenti n. 12 C.C. - Assenti n. 04 C.C. (Favara, Maltese, Peralta e Spina).

**Il Presidente del C.C.** pone in discussione il punto n. 09 iscritto all'odg avente per oggetto: **“Aggiornamento del contributo commisurato al costo di costruzione da applicare ai titoli abilitativi edilizi onerosi secondo legge, relativi ai fabbricati ad uso residenziale e costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali o direzionali o allo svolgimento di servizi (art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 – art 16 e 19 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. come recepito con L.R. 16/2016 e s.m.i., art. 91 della L.R. 8/2018). Anno 2026”.**

L'ing. Azzurra Tranchida Funzionario Responsabile del Settore VI “Urbanistica”, illustra la superiore proposta di deliberazione consiliare in esame.

**Il Presidente del C.C.**, senza interventi, pone in votazione la superiore proposta di deliberazione, che viene approvata all'unanimità dai 12 consiglieri presenti e votanti.

Indi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione consiliare nel testo soparriportato;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, in calce alla proposta;

**VISTO** lo Statuto;

**VISTO** il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

**VISTO** l'esito favorevole della superiore votazione;

**DELIBERA**

**Di approvare** la proposta di deliberazione consiliare in esame avente per oggetto: **“Aggiornamento del contributo commisurato al costo di costruzione da applicare ai titoli abilitativi edilizi onerosi secondo legge, relativi ai fabbricati ad uso residenziale e costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali o direzionali o allo svolgimento di servizi (art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 – art 16 e 19 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. come recepito con L.R. 16/2016 e s.m.i., art. 91 della L.R. 8/2018). Anno 2026”.**

=====

**Il Presidente del C.C.** pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto che viene approvata all'unanimità, con votazione palese, dai 12 consiglieri presenti e votanti.

=====

Si passa all'odg.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente**  
**Ruggero Messina**

**Il Consigliere Anziano**  
**Avv. Simona Mannina**

**Il Segretario Generale**  
**dott.ssa Caterina Pirrone**

---

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*